REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1979

che stabilisce le condizioni per la maggiorazione dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (3) stabilisce, all'articolo 14, paragrafo 1, punto A, lettere a) e b), che l'elemento mobile del prelievo dei prodotti trasformati fabbricati con prodotti di base dell'organizzazione comune del mercato dei cereali può essere eventualmente aumentato, se tali prodotti trasformati contengono anche altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su questi altri prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2743/75, che stabilisce le norme di applicazione, in particolare, dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2727/75, dispone, all'articolo 5, che le condizioni alle quali l'elemento mobile del prelievo può essere maggiorato dell'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, punto A, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 per un alimento composto a base di cereali contenente quantità apprezzabili di prodotti non contemplati dalle organizzazioni di mercato dei cereali, del riso e dei prodotti lattiero-caseari, sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione ;

considerando che, tenuto conto del rilevante numero di alimenti composti che contengono prodotti non disciplinati dalle organizzazioni di mercato suindicate e delle loro crescenti importazioni nella Comunità, occorre stabilire le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2743/75 ; che si devono stabilire in particolare le condizioni relative alle preparazioni foraggere melassate o zuccherate e alle altre preparazioni analoghe a quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui alla sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune e che contengono quantità apprezzabili di saccarosio ;

considerando che, per definire il tenore apprezzabile dei prodotti non facenti parte del settore dei cereali, del riso e dei prodotti lattiero-caseari contenuto nell'alimento composto, occorre tener conto delle caratteristiche specifiche degli altri prodotti incorporati e dell'incidenza della loro incorporazione sul prezzo di costo dell'alimento composto ; che a tal fine un tenore del 10 % di saccarosio costituisce già un'incidenza rilevante sul prezzo di costo di tale alimento ;

considerando che, a partire da questo valore minimo così definito, il tenore di saccarosio contenuto nell'alimento composto disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (5), può essere preso in considerazione forfettariamente avvalendosi di coefficienti appropriati ;

considerando che quindi l'importo che maggiora l'elemento mobile del prelievo dell'alimento composto contenente almeno il 10 % di saccarosio si ottiene moltiplicando il prelievo a questo applicabile, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3330/74, per il coefficiente forfettario succitato ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2743/75, un alimento composto a base di cereali è considerato come contenente quantità apprezzabili di prodotti non disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, dal regolamento (CEE) n. 1418/76 o dal regolamento (CEE) n. 804/68, quando il tenore di questi prodotti contenuti nell'alimento composto è pari o superiore al 10 % se si tratta di saccarosio.

Articolo 2

L'importo che maggiora l'elemento mobile del prelievo dell'alimento composto di cui all'articolo 1 è calcolato moltiplicando il prelievo per tonnellate di saccarosio applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(5) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

74, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento, per i coefficienti fissati in conformità dell'articolo 3.

Articolo 3

Il tenore di saccarosio contenuto nell'alimento composto è stabilito fortettariamente avvalendosi dei seguenti coefficienti :

— 0,20, per un tenore effettivo compreso fra il 10 % e il 30 % ;

— 0,40, per un tenore effettivo superiore al 30 % e non eccedente il 50 % ;

— 0,65, per un tenore effettivo superiore al 50 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente